



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA SANITARIA E BIOMEDICA E DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI

IL MINISTRO

VISTO il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTI, in particolare, gli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, del citato decreto legislativo, che prevedono che il Direttore scientifico, responsabile della ricerca, sia nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della Regione interessata;

VISTO l'articolo 3, comma 5, dell'Atto di Intesa 1 luglio 2004 recante: "Organizzazione, gestione e funzionamento degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione" sancito in sede di Conferenza Stato – Regioni, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede l'emanazione di un apposito bando, con indicazione delle modalità e dei tempi di presentazione delle domande, per la selezione dei Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS);

VISTO l'articolo 1, comma 4, del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, che disciplina la composizione della Commissione per la selezione della terna di candidati per la nomina dei Direttori scientifici degli IRCCS;

VISTO l'art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 secondo cui la natura esclusiva dell'incarico del direttore scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico comporta l'incompatibilità con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di qualsiasi attività professionale;

VISTO il decreto del Ministro della salute 11 dicembre 2009, adottato d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, con il quale è stato confermato il riconoscimento del carattere scientifico, nella disciplina di "oncologia", all'IRCCS di diritto pubblico "Istituto Oncologico Veneto", con sede in Padova alla Via Gattamelata n. 64;

VISTO il decreto del Ministro della salute 8 agosto 2013 che ha nominato il Prof. Giorgio Palù Direttore scientifico dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" di Padova per un periodo di cinque anni;

VISTA la nota del 25 novembre 2013 con cui il Prof. Giorgio Palù rinuncia all'incarico conferitogli con il citato decreto dell'8 agosto 2013;

CONSIDERATO che è necessario attivare la procedura di nomina del Direttore scientifico dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" di Padova per la disciplina di "oncologia";

DECRETA

Articolo 1

Oggetto del bando e modalità di presentazione delle domande

1. E' indetto un bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" di Padova , per la disciplina di "oncologia".
2. Il candidato deve avere una produzione scientifica internazionale di alto profilo, esperienza e capacità manageriali, specifica capacità di organizzazione della ricerca e di lavoro di equipe, comprovate relazioni scientifiche (esperienza lavorativa all'estero, relazioni e collaborazioni con gruppi nazionali e stranieri).
3. Le domande dei candidati dovranno essere inviate, pena esclusione dal concorso, sia per via telematica, registrandosi al sito <http://ricerca.cbim.it/direttori>, sia per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, al seguente indirizzo: Ministero della salute – Direzione generale della ricerca sanitaria e biomedica e della vigilanza sugli enti ex DGRST – Direttore generale – S.P.M. - Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma.
4. Sulla busta apporre la seguente dicitura: "Selezione per Direttore scientifico IRCCS Istituto Oncologico Veneto".
5. Farà fede il timbro comprovante la data di spedizione.
6. Il candidato dovrà compilare tutte le pagine di cui all'allegato A del presente decreto.
7. La Commissione di valutazione potrà accedere alla documentazione inviata tramite l'utilizzazione di username e password.

Articolo 2

Nomina della Commissione

1. Con successivo decreto verrà nominata la Commissione di valutazione per la selezione della terna dei candidati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42.
2. I nominativi dei componenti saranno resi pubblici successivamente alla scadenza della presentazione delle domande, attraverso divulgazione del decreto di nomina sul portale del Ministero della salute (www.salute.gov.it).

Articolo 3

Criteri e modalità di valutazione

1. Le domande sono esaminate dalla Commissione di valutazione che individua una terna di candidati, tra i quali si procederà alla nomina motivata del candidato prescelto.

2. La selezione dei candidati avverrà utilizzando i criteri specifici predefiniti, allegati al presente decreto, quale parte integrante dello stesso.
3. La Commissione, al fine del contenimento dei costi, potrà effettuare riunioni utilizzando le procedure di audio - conferenza o audio - videoconferenza.

Articolo 4

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

1. Il candidato prescelto, all'atto del conferimento dell'incarico, presenta la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Articolo 5

Oneri

1. Ai componenti della Commissione di cui all'articolo 2, non residenti a Roma, spetta il rimborso delle spese di missione. I predetti componenti sono equiparati, ai fini del trattamento, ai Dirigenti di I fascia, ai sensi dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni. Le spese relative al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla Regione restano a carico della medesima.
2. Gli oneri relativi al trattamento di missione dei componenti della Commissione, valutati presuntivamente in € 2.000,00, graveranno sul Capitolo 3125 p.g. 3, "Spese per il funzionamento – compresi i gettoni di presenza, i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'amministrazione della salute – di consigli, comitati e commissioni in materia di ricerca medica", nell'ambito della Missione "Ricerca e innovazione" – Programma "Ricerca per il settore della sanità pubblica" – "Funzionamento" – C.D.R. "Dipartimento della sanità pubblica e dell'Innovazione", allocato nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2014.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 maggio 2014

IL MINISTRO
(Beatrice Lorenzin)